

Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016  
RG n. 20257/2013  
Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Terza Sezione civile**

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20257 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 posta in deliberazione all'udienza del 26 maggio 2015, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

**Ingegneri Associati S.r.l. in liquidazione volontaria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via L.G. Faravelli, n. 22, presso lo studio dell'avv. Valerio Porchera che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore,

**attrice;**

**e**

**Giovanni Palangio, Quinto Silvestri, Gabriele Brogini, Gian Marco Rosi e Alberto Battisti**, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Apollodoro, n. 26, presso lo studio dell'avv. Paolo Vittorio Lelli che li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**convenuti;**

**e**

pagina 1 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

**Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Umberto Moricca, n. 40, presso lo studio dell'avv. Claudio Turchetti che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**convenuta;**

**Oggetto:** cessione di azienda

**Conclusioni delle parti:** come da verbale del 26 maggio 2015

#### **ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ingegneri Associati S.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l. ed i Sigg.ri Battisti Alberto, Palangio Giovanni, Silvestri Quinto, Brogini Gabriele e Rosi Gian Marco, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare che la predetta convenuta congiuntamente e/o disgiuntamente con le altre parti evocate in giudizio, si sarebbe appropriata illecitamente di alcuni beni di proprietà della I.A.; 2) condannarla, congiuntamente e/o disgiuntamente con le altre parti evocate in giudizio, al risarcimento di tutti i danni anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) accertare che sarebbe intervenuta in danno della I.A. una cessione di azienda (o di una parte di essa), con la conseguente successione della Soc. convenuta in ogni posizione debitoria; 4) accertare che tutti i debiti della Ingegneri Associati S.r.l. in Liquidazione volontaria risultanti dalle scritture contabili, vengano trasferiti alla Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l.; 5) ordinare alla Società convenuta di modificare la propria ditta e/o ragione sociale in virtù di quanto previsto dagli artt. 2563, 2564 e ss. cc.»

A fondamento della svolta domanda, l'attrice rappresentava che: la Ingegneri Associati S.r.l., è una società impegnata nella attività di progettazione di opere di vario genere fondata dall'Ing. Salabè nel 1984; dalla sua costituzione fino alla data di messa in liquidazione volontaria (12 luglio 2012), la società si aggiudicava commesse di grosso

pagina 2 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

pregio economico; la struttura organica e produttiva della Società era composta oltre dall'ing. Salabè da alcuni collaboratori storici tra cui i sigg.ri: Palangio Giovanni, Battisti Alberto, Silvestri Quinto, Brogini Gabriele e Rosi Gian Marco (odierni convenuti); a seguito della morte dell'ing. Salabè (avvenuta il 25 gennaio 2011), la società iniziava un rapido declino che la portava alla necessaria messa in liquidazione volontaria; tuttavia, sebbene le commesse a seguito della morte dell'ing. Salabè avessero subito una forte diminuzione con conseguenti sensibile decremento degli introiti della Società, le rimanenti commesse lasciavano realisticamente ritenere una sostanziale invarianza dal punto di vista del *continuum* dell'attività produttiva; nel febbraio 2012 (ovvero quattro mesi prima del singolare tracollo della situazione economica della Ingegneri Associati), i Sigg.ri Palangio Giovanni, Battisti Alberto, Silvestri Quinto, Brogini Gabriele e Rosi Gian Marco costituivano una società denominata Ingegneri Associati Infrastrutture s.r.l. avente il medesimo oggetto sociale dell'odierna attrice; all'epoca dei fatti, il Sig. Giovanni Palangio era amministratore unico della vecchia Ingegneri Associati S.r.l. e socio della nuova Ingegneri Associati Infrastrutture; proprio il Sig. Palangio provvedeva alla formale risoluzione dei rapporti di collaborazione con gli altri professionisti oggi convenuti in data 31 maggio 2012, ancorché l'effettiva interruzione di ogni rapporto lavorativo avveniva già in data 23 maggio 2012 allorquando veniva riconsegnato ai proprietari l'immobile ove la società svolgeva la propria attività; nel periodo tra il febbraio ed il maggio 2012, i convenuti prestavano solo formalmente la propria opera per la Ingegneri Associati S.r.l., ma, in realtà, stavano procedendo allo svuotamento dei beni aziendali; in data 10 luglio 2012, l'amministratore della Ingegneri Associati autorizzava il subentro della Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l. nei beni di cui disponeva in virtù di contratti di leasing; l'attrice non riceveva per tali operazioni alcun compenso; molti dipendenti della Ingegneri Associati S.r.l. passavano alle dipendenze della nuova società.

Si costituivano i Sig.ri Giovanni Palangio, Quinto Silvestri, Gabriele Brogini, Gian Marco Rosi e Alberto Battisti i quali concludevano per il rigetto della domanda proposta da parte attrice.

pagina 3 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

Si costituiva la Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l. la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Successivamente, all'udienza del 26 maggio 2015, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

La Ingegneri Associati S.r.l. in liquidazione ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare la Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l. ed i Sig.ri Giovanni Palangio, Quinto Silvestri, Gabriele Brogini, Gian Marco Rosi e Alberto Battisti al risarcimento dei danni cagionati all'attrice per essersi la società convenuta «appropriata illegittimamente ed in ogni caso senza alcun riconoscimento del corrispettivo dell'azienda (...) e/o di parte di essa, ed in ogni caso di parte dei beni (...) di proprietà e/o di pertinenza della Ingegneri Associati S.r.l.». Inoltre, la medesima attrice ha proposto domanda, nei confronti della Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l., di accertamento che tutti i debiti della odierna attrice «risultanti dalle scritture contabili vengano trasferiti alla Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l.» (cfr., conclusioni rassegnate). Più precisamente, per come evidenziato dalla stessa parte attrice (comparsa conclusionale, pag. 4), «l'odierno giudizio abbia ad oggetto l'azione risarcitoria avanzata dalla scrivente nei confronti di coloro che hanno illecitamente spogliato la Ingegneri associati srl della propria azienda nonché contribuito all'aumento dell'indebitamento della stessa (condotta reiterata anche successivamente mediante richieste del tutto prive di fondamento) con conseguente necessaria messa in liquidazione volontaria».

Le domande proposte da parte attrice non sono fondate, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcuna cessione di azienda intervenuta tra la società attrice e la Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l. per effetto della condotta illecita dei Sig.ri Giovanni Palangio, Quinto Silvestri, Gabriele Brogini, Gian Marco Rosi e Alberto Battisti.

pagina 4 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

In via generale, ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Come è noto, il concetto di organizzazione è il fulcro intorno al quale ruota la nozione di azienda perché essa costituisce, in definitiva, un complesso di beni eterogenei caratterizzato da una unità di tipo funzionale proprio in ragione del coordinamento e del rapporto di complementarietà fra i diversi elementi costitutivi che l'imprenditore instaura, mantiene e sviluppa e, quindi, in ragione dell'unitaria destinazione, conferita loro dall'imprenditore, dei beni medesimi ad uno specifico fine produttivo.

Così, se è vero che, ai fini del sorgere e dell'esistenza dell'azienda non è necessaria una produttività in concreto, è anche vero che può essere ravvisata una azienda allorquando vi sia almeno una produttività potenziale e, cioè, una attitudine a produrre che deriva dall'avvenuta organizzazione dei beni (in questa prospettiva, cfr., Cassazione civile sez. III, 5 gennaio 2005, n. 166 secondo la quale per aversi affitto d'azienda non è necessario che vi sia l'esercizio di attività imprenditoriale in atto, in quanto l'azienda data in affitto può anche versare in fase statica, purché i vari elementi dedotti in contrasto siano potenzialmente idonei allo svolgimento dell'attività di impresa).

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, 17 marzo 2009, n. 6452; Cassazione civile, 10 marzo 2009, n. 5709; Cassazione civile, 5 marzo 2008, n. 5932), deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione.

pagina 5 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

In questa prospettiva, è stato anche precisato che se è vero che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia, per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa (Cassazione civile, 9 dicembre 2005, n. 27286; Cassazione civile, 17 dicembre 2004, n. 23496). Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività di impresa (Cassazione civile, 30 gennaio 2007, n. 1913) di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività (si vedano, altresì, Cassazione civile, 9 agosto 1981, n. 8678; Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 1996, n. 11149).

In altre parole, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (in questi esatti termini, Cassazione civile sez. I, 9 ottobre 2009, n. 21481).

I principi ora esposti sono confermati anche dalle decisioni della sezione tributaria della Corte di cassazione la quale ha avuto modo di precisare che si ha cessione d'azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad iva), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere *ex ante* la complessiva attitudine anche solo potenziale all'esercizio di impresa (Cassazione civile, sez. trib., 11 giugno 2007, n. 13580; Cassazione civile, sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 1913; Cassazione civile, sez. trib., 20 giugno 2002, n. 8973; Cassazione civile, sez. trib., 19 novembre 2007, n. 23857), ovverosia quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di una impresa (anche se non si richiede che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, nè che la cessione comprenda anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali). Inoltre, ai fini fiscali, per la qualificazione

pagina 6 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

di un atto di trasferimento come cessione di azienda non rileva la circostanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti globalmente o con più atti separati, né la circostanza che il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazioni all'esercizio dell'attività dell'azienda, e nemmeno la circostanza che al momento della cessione l'azienda fosse concretamente esercitata perchè rileva unicamente la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti (in questi termini, Cassazione civile, sez. trib., 10 ottobre 2008, n. 24913 in motivazione).

Ebbene, parte attrice, al fine di dimostrare l'esistenza (o la qualificazione giuridica) di una cessione di azienda limita le proprie osservazioni essenzialmente alle seguenti circostanze: alcuni soci della attrice avrebbero costituito una nuova società con denominazione sociale confondibile con quella della Ingegneri Associati S.r.l.; alcuni soci avrebbero sottratto all'attrice alcuni «beni strumentali necessari allo svolgimento del lavoro di progettazione» (atto di citazione, pag. 8) non meglio identificati; molti dipendenti della Ingegneri Associati S.r.l. sono passati alle dipendenze della nuova società; alcune commesse di cui la Ingegneri Associati S.r.l. era aggiudicataria «sono state di fatto dirottate alla I.A. Infrastrutture» (pag. 5).

Ciò posto, dalle stesse allegazioni di parte attrice, appare del tutto evidente come sia mancato, nel caso di specie, il trasferimento di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività di impresa.

Sul punto, con riferimento alla denominazione della società (e non dell'azienda), la ragione sociale delle società di persone e la denominazione delle società di capitali sono soggette alla disciplina dettata dall'art. 2564 c.c. ed ai principi elaborati in tema di ditta. Anche per esse vale dunque il principio secondo cui la possibilità di confusione, va desunta dall'obbiettiva composizione dei segni distintivi usati, avendosi riguardo al risultato percettivo che l'insieme dei loro elementi grafici e fonetici può, con riferimento alla persona di media diligenza, determinare nella clientela (Cassazione civile, 14 marzo 1973, n. 719).

Ebbene, nel caso di specie, non appare sussistere alcuna confondibilità tra le denominazioni delle due società. Ed invero, l'utilizzo della terminologia «ingegneri

pagina 7 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

associati» - al pari della omologa denominazione utilizzata per lo svolgimento dell'attività associata da altre professionalità (avvocati associati, commercialisti associati) - per la sua assoluta genericità, non richiama alcuna specificità di una determinata società e come tale non costituisce elemento caratterizzante di essa. Come, infatti, dimostrato da parte convenuta, esistono almeno 24 società che utilizzano la dizione di «ingegneri associati» a livello nazionale di cui ben tre che hanno sede a Roma. Peraltro, nel caso di specie, la comparazione (e, dunque, il giudizio di confondibilità) dovrebbe essere fatto a livello nazionale attesa la circostanza, dedotta da parte attrice, che la società svolgeva la propria attività in tutta Italia ed anche all'estero (cfr., pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione, laddove vengono elencate le più importanti commesse ricevute dalla Ingegneri Associati S.r.l., commesse che si sono svolte in Roma, Firenze, Trieste, Ferrara, Napoli, parigini, Astanà).

In definitiva, non essendo la denominazione assunta caratterizzante della sola parte attrice, non sussiste alcuna confondibilità con la denominazione assunta dalla società convenuta.

Ciò posto, con riferimento agli altri elementi indicati da parte attrice come prova dell'esistenza del trasferimento dell'azienda, si osserva come l'attrice non abbia neppure indicato i nominativi dei dipendenti (nell'atto di citazione viene utilizzata esclusivamente la laconica dizione di «molti dipendenti della I.A.», cfr., pag. 4 e maggiori specificazioni non si rinvergono nei successivi scritti della parte) che sarebbero transitati alle dipendenze della Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l. Per mera completezza di esposizione, si evidenzia come la prova testimoniale articolata sul punto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. si presenti del tutto generica e, come tale, inammissibile per contrasto con il disposto di cui all'art. 244 c.p.c.

Ancora, l'attrice si duole che alcune commesse già assegnate alla Ingegneri Associati S.r.l. siano state dirottate alla nuova società: tuttavia, sul punto, appare sufficiente osservare come la parte attrice non abbia neppure depositato i contratti con le società committenti con la conseguenza che non vi neppure certezza in ordine alla pregressa esistenza dei rapporti negoziali in argomento.

pagina 8 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481





Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

Quanto, infine, ai beni acquistati - e, a dire di parte attrice, non pagati - dai Sig.ri Giovanni Palangio, Quinto Silvestri, Gabriele Brogini, Gian Marco Rosi e Alberto Battisti ed evidenziato anche in tal caso che l'attrice non si è premurata, nei propri scritti difensivi, di fornire al giudicante una elencazione esaustiva di essi, si osserva che, per come risulta dalle fatture depositate dai convenuti, si tratta di materiale informatico e di talune scrivanie di valore del tutto esiguo. Inoltre, appare evidente come non si tratti di un insieme organicamente finalizzato allo svolgimento dell'esercizio dell'impresa.

In definitiva, deve necessariamente concludersi che non si è avuto, nel caso di specie, alcun trasferimento di una entità economica organizzata in maniera stabile che abbia, successivamente al trasferimento, conservato la propria identità funzionale all'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Segue dalle precedenti considerazioni il rigetto integrale di tutte le domande proposte dalla Ingegneri Associati S.r.l. in liquidazione.

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**p.q.m.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- I) *rigetta tutte le domande proposte dalla Ingegneri Associati S.r.l. in liquidazione;*
- II) *condanna la Ingegneri Associati S.r.l. in liquidazione alla refusione, in favore dei Sig.ri Giovanni Palangio, Quinto Silvestri, Gabriele Brogini, Gian Marco Rosi e Alberto Battisti, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 10.343,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge;*

pagina 9 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481



Sentenza n. 590/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 20257/2013

Repert. n. 590/2016 del 13/01/2016

III) *condanna la Ingegneri Associati S.r.l. in liquidazione alla refusione, in favore della Ingegneri Associati Infrastrutture S.r.l., delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 10.343,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge;*

*Roma, 12 gennaio 2016*

Il Giudice

[dott. Guido Romano]

pagina 10 di 10

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie #: 82481

